SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA —

5° COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MARTEDÌ 29 MAGGIO 1962

(150^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE Bertoli Pag. 2734 Conti, relatore 2734, 2735 Pecoraro, Sottosegretario di Stato per DISEGNI DI LEGGE: « Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di « Norme relative al prezzo delle poste Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, di giuoco e alla misura del fondo premi dei locali demaniali siti in Roma e facenti nei giuochi di abilità e nei concorsi proparte del compendio denominato "Ex Mo nostici disciplinati dal decreto legislativo nastero delle Benedettine in Campo Mar-14 aprile 1948, n. 496 » (1984) (Approvato zio" » (1844) (Discussione e approvazione): dalla Camera dei deputati) (Discussione PRESIDENTE . . Pag. 2728, 2729, 2732, 2733 e approvazione): Presidente 2735, 2738 DE GIOVINE, relatore . 2728, 2729. 2731, 2732 Bergamasco, relatore Bertoli 2737, 2738 Oliva 2731, 2732 DE GIOVINE 2738 « Autorizzazione alla stipula di una con Ruggeri 2737, 2738 venzione d'impegno alla cessione in favore del comune di Arona dell'immobile dema « Agevolazioni tributaric a favore di Staniale ivi ubicato e denominato "Palazzo ti esteri per le liberalità aventi fini di bedella Dogana" valutato lire 55.300.000 a ti neficenza, istruzione od educazione » (1992) tolo di permuta alla pari di un edificio da (Discussione e rinvio): costruire in detta località a cura e spese del Comune medesimo e da destinare a Presidente 2739, 2740, 2741, 2742 sede degli Uffici finanziari » (1963) (Appro-DE LUCA, relatore . 2739, 2740, 2741, 2742, vato dalla Camera dei deputati) (Discus-sione e approvazione): Pecoraro, Sottosegretario di Stato per Presidente 2733, 2735 le finanze 2740, 2741, 2742 Ruggeri 2740, 2741

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

150^a Seduta (29 maggio 1962)

« Modifica del regime tributario delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni a carico degli appaltatori delle imposte di consumo » (1994) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE .					Pag	2726,	2727,	2728
BERTOLI							2727,	2728
CENINI, relator	re					2726,	2727,	2728
DE LUCA								2728
OLIVA								2726
PECORARO, Sotte	ose	gre	eta	rıo	di	Stato	per	
le finanze								2727

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, Angelo De Luca, Franza, Mariotti, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Rego¹amento, il senatore Spagnolli è sostituito dal senatore Militerni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Pecoraro.

CENINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica del regime tributario delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni a carico degli appaltatori delle imposte di consumo » (1994)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica del regime tributario delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni a carico degli appaltatori delle imposte di consumo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CENINI, relatore. Si tratta di un beneficio fiscale da dare ai Comuni sulle delegazioni di pagamento che riguardano garanzie di mutui. Come gli onorevoli colleghi sanno, per garantire i mutui si ricorre anche all'imposta di consumo, anzi adesso ci si ricorre largamente, perchè le altre imposte, purtroppo, sono già tutte vincolate. Però, mentre i mutui fatti dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti e con altri Istituti sono esenti dall'imposta di registro, l'atto di delegazione fatto per le imposte di consumo, invece, secondo l'interpretazione che dà l'Amministrazione finanziaria, trattandosi di un negozio distinto, è soggetto all'imposta di registro del due per cento.

Ora l'Amministrazione finanziaria propone che chiaramente, e con legge, sia disposto che le dette delegazioni siano esenti dalla imposta di registro. Insomma, assegnato il mutuo, le operazioni che sono conseguenti al mutuo siano pur esse esenti dall'imposta di registro.

Mi pare che sia una proposta giusta e che viene incontro agli interessi dei Comuni, proposta che credo la Commissione vorrà certamente accettare.

Si potrebbe forse vedere se non sia il caso di fare una legge interpretativa, invece che una legge nuova; e allora anche tutto ciò che i Comuni devono pagare e che non hanno pagato perchè hanno ricorso, verrebbe eliminato.

OLIVA. Io vorrei che restasse consacrato, almeno nel verbale della nostra discussione, ciò che il relatore ha accennato in base alia sua stessa esperienza diretta di Sindaco; e cioè che è un'interpretazione fiscale quella per cui la delegazione viene riagli uffici del registro di tassare come cessione di credito, e come tale viene colpita. perchè la delegazione di per sè resta, e non potrebbe essere diversamente, un rapporto di mandato a pagamento, e il mandato non crea trasferimenti di ricchezza. Vorrei, ripeto, restasse almeno consacrato a verbale che ciò che noi disponiamo è per distruggere ed annullare gli effetti di una presunzione fiscale in base alla quale l'Erario si difende contro la manovra di chi, in realtà, volendo cedere un credito, lo fa celando l'operazione sotto la forma giuridica del mandato a pagamento. Ma in questo caso non ci sarebbe stato nemmeno bisogno di una legge, secondo me, perchè quando si tratta di un ente pubblico che delega, è evidente che non può presumersi che un ente pubblico frodi l'Erario, nel senso di mettere in essere una cessione piuttosto che una reale delegazione.

Sotto questo profilo sarebbe giusto ciò che accenna il relatore, e cioè che si riparasse a quella che è stata una interpretazione arbitraria dei negozi messi in essere dagli stessi enti locali. Questo creerebbe però una difficoltà di copertura perchè poi bisognerebbe mettere un limite a questo ricupero di somme; e allora faremmo un'ingiustizia in altro senso.

Concludendo, sono quindi favorevole alla approvazione del disegno di legge, però con questa affermazione di principio: che più che di « Modifica al regime tributario », si dovrebbe parlare di: « Trattamento tributario delle delegazioni di pagamento ». In realtà si tratta di una modifica, ma in certo senso, conservando la dizione attuale, diamo ragione al modo in cui veniva interpretata la legge.

PRESIDENTE. La Commissione può convenire nelle osservazioni del senatore Oliva che tutto questo è per impedire agli uffici del registro di tassare come cessioni di credito gli atti di delegazione e di creare, quindi, una quantità innumerevole di controversie. Tanto più che la realtà è questa: che un negozio giuridico c'è, perchè la delegazione è un negozio giuridico, e questo dà motivo agli uffici del registro di interpretare la legge nel senso sopra precisato.

BERTOLI. Volevo chiedere uno schiarimento al relatore. Qui il disegno di legge si riferisce in maniera precisa e particolare soltanto alle delegazioni sull'imposta di consumo. Ora, può darsi che ci siano anche altre imposte, recepite dagli appaltatori, che possono essere delegabili anche esse, o possono diventarlo in seguito. Perchè ci limitiamo soltanto all'imposta di consumo?

CENINI, relatore. Perchè le controversie sono sorte soltanto sull'imposta di consumo.

BERTOLI. Adesso si fa per l'imposta di consumo perchè prima tali imposte non erano delegabili. C E N I N I , relatore. No, no; l'imposta di consumo è delegabile; si tratta di imposta in appalto.

BERTOLI. Ci sono altre imposte che vengono riscosse dall'appaltatore e che possono essere delegabili adesso o lo saranno in seguito: perchè ci limitiamo all'imposta di consumo? Faremo poi una legge per ogni tipo di imposta?

PRESIDENTE. Finora non è nata nessuna controversia del genere.

CENINI, relatore. Altre imposte appaltate non ve ne sono. Io piuttosto domando al rappresentante del Governo: come si comporterà il Ministero nei casi di controversie in corso, ove sia approvato questo disegno di legge: assolverà i Comuni?

P E C O R A R O , Sottosegretario di Stato per le finanze. Si farà una specie di sanatoria, almeno per le controversie in corso.

CENINI, relatore. Siccome avevo osservato che sarebbe stato opportuno fare una legge interpretativa, anzichè nuova, se interviene una sanatoria, va bene.

B E R T O L I . Vi sono le entrate di tutti i servizi municipalizzati, come gli acquedotti, che vengono considerati come rendite patrimoniali, e sono appaltati. Quindi può darsi benissimo che vi sia un margine di canoni che sia delegabile.

CENINI, relatore. Intanto, per gli acquedotti, non si tratta di imposta, ma di pagamento di una fornitura.

PRESIDENTE. Poi ci vuole una legge per renderla delegabile, che peraltro non c'è.

P E C O R A R O, Sottosegretario di Stato per le finanze. È un esercizio imprenditoriale.

C E N I N I , relatore. In quel caso si paga una fornitura: è una cosa del tutto diversa.

150^a SEDUTA (29 maggio 1962)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli atti con i quali i Comuni danno in carico all'appaltatore delle imposte di consumo la tangente di imposta delegata a favore della Cassa depositi e prestiti o di altri Istituti di credito, a garanzia dei mutui assunti o da assumere dai Comuni stessi, sono soggetti all'imposta fissa di Registro.

DE LUCA. La parola « tangente » è giuridicamente appropriata?

C E N I N I , relatore. Sì. Con essa si indica una tangente dell'imposta di consumo: una quota.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(E approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 25 milioni circa, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1961-62, con una corrispondente aliquota del gettito della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di Registro.

(È approvato).

B E R T O L I. A nome del mio Gruppo, dichiaro l'astensione dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali siti in Roma e facenti parte del compendio denominato "ex Monastero delle Benedettine in Campo Marzio" » (1844)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, in favore del Patriacato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali siti in Roma e facenti parte del compendio denominato "ex Monastero delle Benedettine in Campo Marzio" ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali facenti parte del compendio denominato « ex Monastero delle Benedettine in Campo Marzio », sito in Roma con ingresso da piazza Campo Marzio, n. 45, distinti in catasto alla partita 15417 pag. 44— Rione IV — mappale 337 e confinanti con l'annessa Chiesa di Santa Maria in Campo Marzio, con la piazza omonima, con rimanenti beni demaniali, con Cenci Davide e con la ditta Vagnozzi.

Il Ministro delle finanze provvedereà con proprio decreto all'approvaizone del relativo contratto.

D E G I O V I N E, relatore. La conclusione alla quale il Governo è giunto proponendo il disegno di legge all'esame del Parlamento, è in sostanza molto semplice. Ma essa deriva da una questione per risolvere la quale si deve risalire nel tempo. Infatti, in applicazione della legge 3 febbraio 1871, n. 33, sul trasferimento della Capitale da Firenze a Roma, e con regio decreto del

150^a SEDUTA (29 maggio 1962)

19 gennaio 1873 fu espropriato, per necessità di pubblico servizio, il complesso edilizio del Monastero delle Benedettine sito in Roma, al Campo Marzio, togliendolo all'ente che ne era in possesso, e passandolo al Demanio. Successivamente, la chiesa ed una parte dell'edificio annesso, in base a una convenzione specifica, furono cedute in uso perpetuo al Patriarcato Siro di Antiochia.

BERTOLI. In che epoca avveniva ciò?

DE GIOVINE, relatore. La convenzione è del 1920. Però nella convenzione stipulata è detto che non appena gli altri locali fossero stati riceduti dal Demanio al Fondo per il culto (bisogna tener presente che la cessione all'ente poteva avvenire solo attraverso il Fondo per il culto e non dal Demanio), il resto di questi locali doveva essere parimenti ceduto all'ente Patriarcato di Antiochia. Questo avveniva, come ho accennato, nel 1920. In quell'epoca si è discusso come dovesse avvenire il passaggio fra il Demanio e il Fondo per il culto di detti locali, ma tutte le difficoltà sorsero in relazione alla quota della corrispondente rendita pubblica da stralciare in favore del Demanio.

Nel 1936-37 questi locali furono potuti cedere, di fatto, al Patriarcato di Antiochia, che ne ha preso possesso. Frattanto, il Patriarcato Siro di Antiochia ha continuato a pagare le imposte e sovrimposte e a sostenere le spese di manutenzione, spese che erano costosissime, dato che si trattava di vecchi locali.

Il Patriarcato ha insistito reiteratamente al fine di mettere in esecuzione la convenzione del 1920, con la quale si stabiliva che la concessione in uso perpetuo sarebbe stata estesa anche agli altri locali, che dovevano essere retrocessi dal Demanio allorchè fosse stata concretata la designazione e fosse stata stipulata e resa perfetta la convenzione relativa.

Senonchè non si è riusciti mai a fare questa designazione e allora si è trovata una soluzione eroica: cioè non potendo il Demanio, per difficoltà burocratiche, cedere i suddetti locali al Fondo per il culto e il Fondo per il culto mettere in essere la cessione al Patriarcato già convenuta, si è pensato bene di fare una vendita per regolarizzare in via definitiva la situazione ed anche ad evitare possibili future vertenze, nonchè per liberare l'Amministrazione da ogni onere.

Ed ecco allora il disegno di legge in esame, che prevede appunto la cessione non più in uso — che doveva essere perpetuo — ma in proprietà, direttamente dal Demanio al Patriarcato di Antiochia. Effettivamente il valore dei locali è maggiore del prezzo stipulato, ma se si fosse dovuto seguire la via legale, sia pure col tempo, la concessione sarebbe stata definitivamente data gratuitamente. E siccome si fa una vendita, diciamo così simbolica, si è concretata nel prezzo di un milione di lire.

PRESIDENTE. I locali dovevano essere dati in uso perpetuo?

D E G I O V I N E, relatore. Non solo in uso perpetuo, ma anche gratuito.

BERTOLI. Bisogna vedere esattamente che cosa dice la convenzione del 1920.

DE GIOVINE, relatore. Ho infatti sott'occhio la convenzione stipulata il 14 agosto 1920 tra la Direzione generale del Fondo per il culto ed il procuratore del Patriarcato Siro di Antiochia. Avendo quest'ultimo bisogno di costituire in Roma una propria sede al fine di poter rappresentare convenientemente nel centro della cattolicità la Chiesa Sira di Antiochia, ha presentato domanda che venisse ceduta al Patriarcato medesimo in uso perpetuo la chiesa di S. Maria in Campo Marzio, insieme agli annessi locali ad uso di rettoria di proprietà del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

150^a SEDUTA (29 maggio 1962)

- Il Vicariato di Roma, interpellato in proposito, dichiarò di non opporsi alla domandata cessione « a condizione:
- 1) che si conservi l'attuale titolo della Chiesa;
- 2) che tanto per la ufficiatura, in riguardo alla comodità dei fedeli, quanto per qualsiasi modificazione della disposizione della chiesa e degli altari, si provveda d'intesa e d'accordo col Vicariato;
- 3) che si provveda parimenti d'intesa col Vicariato all'attuale rettore Don Salvatore Lai ».

Anche la Direzione generale del Fondo per il culto si mostrò propensa a consentire la cessione, continuando anche a corrispondere al Patriarcato Siro di Antiochia l'annuo assegno di lire 800 iscritto nel bilancio del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma per le spese di ufficiatura della chiesa e per adempimento di legati pii, ma a condizione che il Patriarcato stesso assumesse l'obbligo di pagare le imposte e sovrimposte gravanti sulla rettoria, e di provvedere a tutte sue spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria della chiesa e della rettaria medesima. Non essendo poi stata ancora concretata e definita con l'Amministrazione del demanio dello Stato la pratica relativa alla retrocessione di altri locali, e consistendo al presente la rettoria soltanto negli ambienti assegnati dal Ministero dei lavori pubblici per conto del Demanio alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico con verbale del 16 agosto 1876, cioè in un corridoio a pian terreno con sottostante cantina, e in due camere e in una cucinetta al mezzanino non aventi proprio mappale perchè facenti parte della chiesa, e confinanti da due lati con la proprietà demaniale e da un altro lato con la piazza di Campo Marzio, si concordò che per il momento si sarebbe effettuata la cessione in uso della chiesa e degli ambienti anzidetti, salvo ad estenderla agli altri locali « che si retrocederanno dal Demanio allorchè sarà stata stipulata e resa perfetta la convenzione relativa ».

Ed ecco le condizioni alle quali venne stipulata la convenzione:

- 1) la Direzione generale del Fondo per il culto cede e trasferisce al Patriarcato Siro di Antiochia l'uso perpetuo della chiesa ex conventuale di S. Maria in Campo Marzio con i locali annessi per il rettore posti sulla piazza Campo Marzio in Roma e consistenti in un corridoio a pianterreno con sottostante cantina e in due camere ed una cucinetta al mezzanino non aventi proprio mappale perchè facenti parte della chiesa e confinanti da due lati con la proprietà demaniale e da un altro lato con la piazza anzidetta;
- 2) il Patriarcato Siro di Antiochia, a mezzo del suo rappresentante legale, dichiara di accettare l'uso perpetuo della chiesa di S. Maria in Campo Marzio e degli annessi locali obbligandosi di assumere, in luogo dell'Amministrazione proprietaria ed a tutte spese del Patriarcato, la manutenzione ordinaria e straordinaria della chiesa e dell'annesso fabbricato rettorale, e di assumere anche il pagamento delle imposte e sovrimposte, come pure di custodire e conservare gli arredi sacri ed i mobili di dotazione della Chiesa e di provvedere alla manutenzione di essi;
- 3) il rappresentante del Patriarcato di Antiochia si obbliga di conservare l'attuale titolo della chiesa, di procedere d'intesa e d'accordo col Vicariato di Roma sia per quanto si attiene all'ufficiatura in riguardo alla comodità dei fedeli, sia per qualsiasi modifica nella disposizione della chiesa e degli altari; e salvo in ogni caso le leggi dello Stato sul patrimonio artistico, nonchè di provvedere d'accordo col Vicariato all'attuale rettore don Salvatore Lai;
- 4) verrà estesa la cessione in uso anche agli altri locali che devono retrocedersi dal Demanio, allorchè ne sarà stata concretata la designazione e sarà stata stipulata e resa perfetta la convenzione relativa;
- 5) la cessione s'intenderà annullata e rimarrà priva di effetto, qualora venisse a mancare l'uso e fosse variata la destinazione degli edifici per cui la cessione è stata

consentita, nel qual caso dovranno gli edifici medesimi tornare subito in possesso dell'Amministrazione senza che essa debba corrispondere compensi o indennità di sorta alcuna.

In effetti per i locali ancora da retrocedersi al Patriarcato, che di fatto li occupa, è avvenuto che siccome il proprietario era il Demanio, la manutenzione e le imposte avrebbero dovuto senz'altro essere a carico di questo, in quanto gli altri non avevano la veste per poterlo fare. In pratica non accadeva niente: la manutenzione non si faceva nè dal Demanio, nè dal Patriarcato di Antiochia. Il segretario del Patriarcato ci assicurava che taluni lavori vennero fatti di nascosto, perchè non erano autorizzati e vi si opponeva il Demanio, che era il proprietario; però il Demanio non ci ha rimesso denaro. Formalmente e ufficialmente era il Demanio che avrebbe dovuto fare tutto quello che era necessario. Il Patriarcato di Antiochia ha insistito con lettere e richieste verbali nel chiedere almeno la possibilità di trasformare questi locali per poterli rimettere in sesto. Non essendo stato possibile trovare la formula di cessione dal Demanio al Fondo per il culto, ad un certo momento si è venuti nella determinazione di vendere i locali stessi anzichè cederli in uso.

BERTOLI. Non vedo con chiarezza la questione. Prima di tutto, per la parte che è stata ceduta in base alla convenzione c'era obbligo del Patriarcato di Antiochia di provvedere alla manutenzione e di pagare le imposte. È stato fatto? Pare di sì. La convenzione prevedeva poi che ci fosse il passaggio dal Demanio al Fondo per il culto e dal Fondo per il culto al Patriarcato di ulteriori locali. Questi locali sono stati invece ceduti, al di fuori di ogni convenzione, in uso al Patriacato; ma praticamente il Patriarcato non ha fatto spese di manutenzione. Io dico che sarebbe stato logico che le avesse sostenute il Patriarcato; per cui se eventualmente da parte del Demanio sono state fatte delle spese esse sono state fatte illegalmente.

Un terzo punto, che mi sembra non chiaro; perchè era necessario questo passaggio dal Demanio al Fondo per il culto e dal Fondo per il culto al Patriarcato?

DE GIOVINE, relatore. In base alle leggi.

BERTOLI. E per quali criteri? Può darsi che il passaggio fosse stabilito in base al criterio di dare un patrimonio al Fondo per il culto, il quale poi ne avrebbe fatto l'uso che avrebbe creduto opportuno, in modo che la convenzione presentasse delle condizioni favorevoli per il Fondo anzidetto. Se noi oggi facciamo il passaggio direttamente, osserveremmo i criteri stabiliti per questo passaggio? Bisognerebbe conoscere almeno questi criteri. Se lo Stato con il passaggio voleva favorire non il Partriarcato ma il Fondo per il culto, con questa legge noi veniamo meno a questi criteri.

DE GIOVINE, relatore. La relazione che accompagna il disegno di legge dice chiaramente che il Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma, subentrato alla Giunta nella proprietà della chiesa e della rettoria di cui trattasi, si obbligò senz'altro a cederle completamente al Patriarcato di Antiochia che ne aveva fatto domanda, allo scopo di poter degnamente rappresentare, nel centro della cattolicità, la Chiesa Sira.

BERTOLI. Qual'è il valore di questi locali?

DE GIOVINE, relatore. Non lo so. La questione del valore non è stata fatta.

O L I V A. Con la convenzione del 1920, di cui ci ha dato ampia notizia il relatore, si è provveduto a restituire una prima parte dei locali — la Chiesa e la sacrestia — che erano dedicati al culto e si prevedeva la cessione di altri locali per l'ampliamento della rettoria, non appena fosse stata concretata la designazione e fosse stata stipulata e perfezionata la relativa convenzione.

Per questi ultimi era necessario il trapasso dal Demanio al Fondo per il culto. Quindi non è tutto il patrimonio demaniale a suo tempo appropriato che viene dato al Patriarcato...

150^a SEDUTA (29 maggio 1962)

BERTOLI. ... viene regalato...

- O L I V A . Non possiamo sposare questa tesi eversiva. Lo Stato ha ritenuto a suo tempo di rendere pubblica la proprietà della chiesa e dei locali di culto.
- BERTOLI. È stata, questa persecuzione alla religione, uno degli atti che ha portato all'unità...
- O L I V A. Allora dobbiamo andare a studiare la storia...
- BERTOLI. Sta di fatto che questi locali sono stati pagati e adesso li regaliamo.
- DE GIOVINE, relatore. Non è così, senatore Bertoli.
- BERTOLI. In definitiva, vorrei sapere quanto costano e in che posizione si trovano. Vediamone la consistenza. Sono locali che sono veramente necessari al culto?
- O L I V A. C'è una chiesa: e i locali sono quelli annessi alla rettoria.
- D E G I O V I N E , relatore. Che siano legati al culto è una questione fondamentale.
- BERTOLI. Voglio votare a favore, ma desidero sapere esattamente di che si tratta.
- D E G I O V I N E, relatore. Volevo far presente che per Roma, dopo il 1870, vi fu tutta una legislazione speciale...
- BERTOLI. Desidero sapere in che cosa consistono i locali che cediamo e che vengono pagati solo un milione...
- PIOLA.È un prezzo simbolico, s'intende.
- D E G I O V I N E , relatore. L'unico punto fermo è che anche se oggi decidessimo di non voler più retrocedere i locali di cui si tratta, questi rimangono in possesso del Patronato di Antiochia.

BERTOLI. ...abusivamente.

- DE GIOVINE, relatore. No: era già stato previsto dalla convenzione del 1920.
- BERTOLI. E se ci faranno un albergo, al centro di Roma, quanto ci guadagneranno?
 - DE LUCA. È un monastero.
- D E G I O V I N E , relatore. Noi perdiamo di vista il punto essenziale: che c'è una concessione avvenuta con un atto legitimo. Al punto 5 della convenzione è stabilito che la concessione sarebbe stata estesa anche ad altri locali.
- BERTOLI. Potremo sapere di che cosa si tratta in effetti: conoscere il posto, vedere la pianta, il numero dei locali ed il valore?
- DE GIOVINE, relatore. Ecco la planimetria. (La porge al senatore Bertoli).
- C O N T I . Nella legge 19 giugno 1873, n. 1402, che estese alla città di Roma la legislazione eversiva dell'asse ecclesiastico, era chiaramente affermato che ciò che era del culto rimaneva al culto. Venutasi poi a creare, in merito ai locali in argomento, tutta una situazione di incertezze e di confusione, si provvede oggi a risolverla con questo disegno di legge.
- PRESIDENTE. Dalla lettura della relazione che accompagna il disegno di legfe si apprende tutta la storia dell'espropriazione e del riconoscimento dei reciproci diritti; in essa è altrettanto chiaramente riassunta la convenzione stipulata il 14 agosto 1920, col n. 527 di repertorio, fra il Fondo di beneficenza e religione e il Patriarcato Siro, con la quale venne concesso al Patriarcato stesso l'uso perpetuo della chiesa e dell'annessa rettoria, senza corresponsione di alcun canone. Allo scopo di dare esecuzione all'accennata clausola riguardante il com-

150^a SEDUTA (29 maggio 1962)

pletamento della rettoria, da parte del Ministero dell'interno, direzione generale del Fondo per il culto, fu rivolta richiesta al Provveditorato generale dello Stato, allora competente per ragioni di materia, affinchè venissero trasferiti in proprietà del Fondo di beneficenza e religione altri locali ex monastici da assegnare all'Istituto ecclesiastico interessato per l'ampliamento della rettoria.

Tale richiesta fu, in un primo tempo, respinta, essendosi osservato da parte del Provveditorato che, nel caso in esame, non erano assolutamente applicabili le leggi eversive dell'asse ecclesiastico, riguardando queste ultime soltanto gli immobili pervenuti al Demanio dagli enti colpiti da soppressione, mentre il fabbricato di cui trattasi era pervenuto al Demanio per effetto di acquisto a titolo oneroso, a seguito della legge 3 febbraio 1871, n. 33, sul trasferimento della capitale da Firenze a Roma.

Trattandosi, quindi, di un immobile acquisito allo Stato in epoca anteriore alla pubblicazione della legge 19 giugno 1873, n. 1402, che estese alla città di Roma la legislazione eversiva dell'asse ecclesiastico, nessuna influenza potevano spiegare su di esso le disposizioni concernenti il rilascio dei locali da assegnare ad uso di rettoria delle chiese annesse ai soppressi conventi, contenute nella suddetta legislazione eversiva, nè quelle contenute nella successiva legislazione concordataria.

Il Provveditorato, nonostante l'impegno assunto con l'articolo 5 della convenzione del 1920, si sarebbe dovuto considerare sciolto dall'impegno di cui all'articolo 5) della cennata convenzione: ma, a seguito di nuove premure ricevute, veniva nella determinazione di rilasciare in proprietà al Fondo di beneficenza e religione per la successiva assegnazione al Patriarcato 5 locali ex monastici, poi elevati a 15, verso stralcio in favore del Demanio della corrispondente rendita pubblica, da determinarsi in relazione alla complessiva rendita già assegnata dal Demanio in corrispettivo dell'intero fabbricato espropriato. Il trasferimento di proprietà, però, non ebbe più luogo a causa delle difficoltà

sorte relativamente alla quota di rendita pubblica da stralciare. E quindi si addivenne ad un accordo e, per regolarizzare in via definitiva la situazione ed evitare possibili future vertenze, l'Amministrazione finanziaria predisponeva il presente disegno di legge, con il quale viene autorizzato il trasferimento in proprietà del Patriarcato Siro d'Antiochia dell'indicato immobile per il prezzo di un milione.

Mi pare, in conclusione, che non vi sia nulla di illecito e che si possa con tutta tranquillità approvare il provvedimento.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

BERTOLI. A nome del mio Gruppo, dichiaro che ci asteniamo dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura. (È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alla stipula di una convenzione d'impegno alla cessione in favore del comune di Arona dell'immobile demaniale ivi ubicato e denominato " Palazzo della Dogana " valutato lire 55 milioni e 300.000 a titolo di permuta alla pari di un edificio da costruire in detta località a cura e spese del Comune medesimo e da destinare a sede degli Uffici finanziari » (1963) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla stipula di una convenzione d'impegno alla cessione in favore del comune di Arona dell'immobile demaniale ivi ubicato e denominato " Palazzo della Dogana" valutato lire 55.300.000 a titolo di permuta alla pari di un edificio da costruire in detta località a cura e spese del Comune medesimo e da destinare a sede degli Uffici finanziari ».

150^a SEDUTA (29 maggio 1962)

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la stipula di una convenzione mediante la quale:

a) il comune di Arona si impegna a costruire sull'area di sua proprietà sita al Corso della Liberazione di quella città, nelle adiacenze di piazza De Filippi, un edificio, da destinare a sede degli Uffici finanziari, in conformità del progetto allegato all'atto d'impegno ed a cederlo allo Stato, unitamente all'area di sedime suddetta, in permuta, alla pari, dell'immobile patrimoniale sito in Arona e denominato « Palazzo della Dogana »;

b) lo Stato si impegna a cedere al comune di Arona il « Palazzo della Dogana » di quella città, valutato lire 55.300.000, in permuta, alla pari, dell'area sopra descritta e della costruzione di cui al precedente punto a) dopo che questa sarà stata ultimata, riconosciuta conforme al progetto allegato all'atto d'impegno e collaudata dall'Ufficio tecnico erariale di Novara.

All'effettivo trasferimento degli immobili si procederà con successivo contratto da approvarsi con decreto ministeriale.

All'approvazione dell'atto di impegno provvederà il Ministro delle finanze con proprio decreto.

C O N T I , relatore. Gli Uffici finanziari di Arona (Novara) sono attualmente sistemati nell'immobile demaniale denominato « Palazzo della Dogana », il quale, trovandosi in malsicure condizioni di conservazione, dovute alla vetustà dell'edificio costruito nel 1885, necessiterebbe di notevoli opere di manutenzione straordinaria atte ad assicurarne la indispensabile staticità.

Allo scopo di dare agli Uffici finanziari una più decorosa sistemazione, la Intendenza di finanza di Novara ha preso contatto col comune di Arona, il quale si è dichiarato disposto ad acquisire il « Palazzo della Dogana » in permuta di un nuovo edificio da costruirsi a spese dell'Amministrazione co-

munale, facendo un progetto preventivo; e l'Amministrazione finanziaria si è orientata ad accogliere questa proposta. Sono state fatte, in conseguenza, delle perizie da parte dell'Ufficio tecnico erariale di Novara ai fini di stabilire il valore degli immobili che avrebbero dovuto essere così trasferiti al comune di Arona. Questi immobili sono stati valutati in lire 55.300.000. Sicchè il comune deve costruire dei fabbricati idonei allo scopo, come dal progetto già predisposto, del valore corrispondente. Di qui l'impegno, di cui alla formulazione dell'articolo, di addivenire alla permuta tra il fabbricato « Palazzo della Dogana » e il fabbricato che dovrà essere costruito in Arona sull'area di proprietà comunale sita al Corso della Liberazione di quella città.

In effetti il trasferimento avverrà quando, dopo il collaudo del fabbricato, si riconoscerà che realmente il nuovo fabbricato è stato costruito esattamente conforme agli impegni assunti. Successivamente all'approvazione dell'atto di impegno, cui il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto, si procederà all'effettivo trasferimento degli immobili con contratto da approvarsi con decreto ministeriale.

BERTOLI. Qual'è il costo dell'area e del fabbricato che il comune di Arona deve costruire?

CONTI, relatore. Lire 55.300.000.

BERTOLI. Lire 55.300.000 è il valore del « Palazzo della Dogana ».

CONTI, relatore. E l'altro ha identico valore.

B E R G A M A S C O . Ma il palazzo erigendo dove verrà costruito?

C O N T I , relatore. Su terreno del Comune.

P E C O R A R O, Sottosegretario di Stato per le finanze. Comunque resta stabilito che all'effettiva permuta degli stabili si pro-

150^a SEDUTA (29 maggio 1962)

cederà in esecuzione dell'atto d'impegno, con successivo contratto, non appena la nuova costruzione sarà stata ultimata e collaudata.

CONTI, relatore. Sta di fatto che questa volta non è il Comune che ha sollecitato la permuta, è lo Stato che l'ha sollecitata e il Comune ha accettato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme relative al prezzo delle poste di giuoco e alla misura del fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 » (1984) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative al prezzo delle poste di giuoco e alla misura del fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BERGAMASCO, relatore. Il presente disegno di legge, approvato dalla competente Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 6 aprile 1962, contiene nuove norme circa il prezzo delle poste di giuoco e la misura del fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici.

La materia è attualmente disciplinata dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che all'articolo 1, riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio, direttamente o a mezzo di gestori, dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici.

L'articolo 6 di detto decreto prevede por la gestione da parte del C.O.N.I. e dell'U.N.I.R.E., quando le scommesse sono connesse con attività sportive.

Le aliquote di imposta, che erano il 16 per cento degli incassi nel 1948, sono state via via inasprite e da ultimo fissate con la legge 27 maggio 1959, n. 358, che prevede una tassazione a scaglioni da un minimo del 33 per cento per un ammontare lordo di incassi fino a 300 milioni ad un massimo del 45 per cento per un ammontare di oltre 1 500 milioni.

In virtù della legge medesima, per i giuochi gestiti dallo Stato, il fondo premi è stabilito nella misura fissa del 35 per cento dell'ammontare delle poste.

Per i giuochi gestiti, invece, dal C.O.N.I. e dall'U.N.I.R.E., il fondo premi è rappresentato da aliquote decrescenti che vanno dal 37,52 per cento al 30,80 per cento dell'ammontare complessivo delle poste.

Per rendersi conto dei motivi che hanno ispirato il disegno di legge in esame, occorre vedere quanto è avvenuto di recente in questo campo, in modo particolare per quanto riguarda il Totocalcio, che rappresenta il concorso di gran lunga più importante.

Com'è noto, i beneficiari di ogni concorso sono tre: lo Stato che preleva l'imposta unica, l'ente gestore, che trattiene una quota destinata a fronteggiare le proprie spese, ed il fondo premi che viene devoluto ai giuocatori vincenti. È ovvio che l'aumento di una delle quote, a parità di gettito, va a scapito delle altre o, almeno, di una delle altre.

Ora è accaduto che l'aumento delle aliquote di imposta, disposto con la legge del 1959, ha avuto come effetto una sensibile riduzione del fondo premi, in via relativa ed in via assoluta. Ha avuto anche come effetto, stante la diminuita probabilità di rimunerazione per i giuocatori, di provocare una riduzione delle colonne giuocate, e quindi degli incassi lordi e, in definitiva, una riduzione anche della quota riservata all'ente gestore e della stessa imposta erariale, scesa di 1.700 milioni dalla stagione 1959-60 a quella 1960-61.

Può sembrare strano che vi sia nella massa dei giuocatori una così viva sensibilità

150^a SEDUTA (29 maggio 1962)

circa le percentuali del fondo premi, ma le cifre stanno a dimostrarlo, come chiaramente appare dalla seguente tabella:

1957-58

Vecchia aliquota

0/0

Colonne giuocate n. 828.009.208

Incassi lordi . L. 39.330.437.380 (100 —) Imposta unica . » 11.426.562.289 (29,05) Monte premi . » 17.698.696.828 (45 —) Lordo C.O.N.I. . » 10.205.178.263 (25,95)

1958-59

Vecchia aliquota

%

Colonne giuocate n. 807.432.572

Incassi lordi . L. 38.353.047.170 (100 —) Imposta unica . » 11.134.006.340 (29,03) Monte premi . » 17.187.380.912 (44,81) Lordo C.O.N.I. . » 10.031.659.918 (26,16)

1959-60

Nuova aliquota

%

Colonne giuocate n. 797.306.024

Incassi lordi . L. 37.872.036.140 (100 —) Imposta unica . » 14.884.659.159 (39,29) Monte premi . » 12.872.931.110 (34 —) Lordo C.O.N.I. » 10.114.445.871 (26,71)

1960-61

Nuova aliquota

%

Colonne giuocate n. 713.224.572

Incassi lordi . L. 33.878.167.170 (100 —) Imposta unica . » 13.146.975.555 (38,81) Monte premi . » 11.609.467.302 (34,27) Lordo C.O.N.I. » 9.121.724.313 (26,92)

Come si vede, il fondo premi è sceso, dopo la applicazione delle nuove aliquote di imposta, dalla percentuale del 45 per cento a percentuali che oscillano fra il 30,80 per cento e il 37 per cento; in media il 34 per cento.

Il disegno di legge intende appunto rimediare a tale situazione.

A tal fine si propone anzitutto di attribuire al Ministro delle finanze la facoltà di disporre con suo decreto, anche per quanto concerne gli Enti di cui all'articolo 6 del provvedimento del 1948 (C.O.N.I. e U.N.I. R.E.), il prezzo delle poste di giuoco ed il quantitativo minimo di poste per ogni giuocata (comunemente, per il Totocalcio, chiamate colonne). Ciò permetterà di variare opportunamente l'importo che i giuocatori debbono pagare per partecipare al giuoco, in relazione ai vantaggi fiscali che si vogliono conseguire. Praticamente sarà disposto un aumento del prezzo delle poste, che si pensa debba essere del 50 per cento.

Ma è chiaro che l'aumento non gioverebbe se non fosse previsto un corrispondente aumento del fondo premi, dato che, per effetto della legge del 1959, la quota dell'incasso destinata a detto fondo non rappresenta una percentuale costante, ma percentuali via via decrescenti man mano che aumenta il gettito.

In altre parole, dato il carattere progressivo dell'imposta, la « speranza matematica » dei giuocatori (intendendosi per « speranza matematica » di un giuoco il prodotto dell'importo del premio per la probabilità di conseguirlo) diminuirebbe sempre più in relazione all'aumento delle poste di giuoco, influendo infine negativamente sul gettito del giuoco stesso e su tutti coloro che ne beneficiano, l'erario incluso.

Va ricordato che già oggi il fondo premi del Totocalcio (34 per cento) è il più basso d'Europa ed è anche più basso di quello del lotto (42 per cento).

A tal fine il disegno di legge prevede che il fondo premi debba avere a sua volta un aumento direttamente proporzionale all'aumento della posta, il che si consegue lasciando immutate, in caso di variazione del prezzo della posta, le aliquote del fondo premi corrispondenti allo stesso numero di colonne giuocate.

Gli scaglioni attuali d'imposta saranno pertanto maggiorati dell'aumento percentuale apportato al prezzo della posta, rimanendo ad ognuno le stesse percentuali del fondo premi vigenti prima dell'aumento suddetto. Le percentuali disposte a favore degli enti di cui all'articolo 6 rimangono invariate.

In tal modo, invertendo il sistema precedente, l'elemento invariabile rimarrà, a parità di gettito, il fondo premi, stabilizzato all'incirca sui livelli attuali, mentre le aliquote d'imposta si determineranno per differenza restando affidato al Ministro delle finanze il compito di indicarle in relazione alla fissazione delle poste di giuoco. Nessun danno è da temersi per l'Erario dalla riforma, perchè la lieve diminuzione d'aliquota dell'imposta sarà largamente compensata dalla maggiorazione delle poste.

Due minori innovazioni esistono nel disegno di legge. La prima è l'introduzione di due scaglioni d'imposta fino a cento e duecento milioni, attualmente non esistenti, poichè la progressione inizia da 300 milioni. Ciò per favorire i concorsi di più modesto incasso, che presenterebbero così una maggiore attrattiva per il pubblico. La seconda è l'eliminazione della diversità esistente fra la misura del fondo premi dei giuochi e concorsi esercitati direttamente dallo Stato (oggi nella misura fissa del 35 per cento dell'ammontare delle poste) e quella dei giuochi similari esercitati dal C.O.N.I. e dall'U.N.I.R.E. (che hanno le già citate aliquoe decrescenti) estendendo ai primi l'applicazione dei criteri proposti per i secondi.

Il disegno di legge, all'articolo 1, conferisce al Ministro delle finanze, di concerto con altri Ministri, il potere di determinare il prezzo delle poste di giuoco ed il quantitativo minimo di poste per ogni giuocata.

All'articolo 2 detta i criteri sopra esposti, destinati ad assicurare l'invariabilità del fondo premi, a parità di quantitativo di poste giuocate, e dispone il prolungamento verso il basso della serie degli scaglioni d'imposta.

All'articolo 3 affida al Ministro delle finanze il compito di determinare di volta in volta le aliquote d'imposta risultanti dall'adozione dei criteri di cui all'articolo 2. All'articolo 4 estende ai giuochi gestiti direttamente dallo Stato la misura del fondo premi come sopra prevista per i giuochi gestiti dal C.O.N.I. e dall'U.N.I.R.E.

Il disegno di legge risponde ad una reale esigenza ed appare tecnicamente bene strutturato; è pertanto meritevole dell'approvazione della Commissione.

BERTOLI. Io ho l'impressione, proprio dall'esame di questa tabella, che la diminuzione delle colonne giuocate non dipenda affatto dalla sensibilità dei giuocatori circa la diminuita « speranza matematica »; perchè noi vediamo che nel 1957-58 c'era la vecchia aliquota e le colonne giuocate erano 828.009.208; nel 1958-59, con la vecchia aliquota, le colonne giuocate scendono a 807.432.572; nel 1959-60 con la nuova aliquota continua la discesa ma arriviamo a 797.306.024 colonne giuocate; e quindi praticamente una diminuzione minore di quella percentuale che c'era stata fra il 1957 e il 1958 quando vigeva la vecchia aliquota.

Per cui mi pare che proprio l'andamento delle colonne giuocate, che è dimostrato in questa tabella, non dia ragione alla tesi che si sostiene nel disegno di legge, che la riduzione delle colonne giuocate dipende dall'inasprimento dell'aliquota. Detto questo, poichè il disegno di legge non ha già il fine di aiutare i giuocatori, ma di incrementare le entrate, a titolo di esperimento possiamo anche votarlo.

R U G G E R I . Nel bilancio 1962-63, capitolo 101 dell'entrata, sono previsti cinque miliardi e 600 milioni di incasso per l'Erario.

B E R T O L I . Dalla tabella del relatore risulta, per il 1960-61, un importo dell'imposta unica di 13 miliardi; mentre nel bilancio risulta un'entrata di 5 miliardi, per l'imposta unica.

R U G G E R I . Sul bilancio dello Stato erano previsti 6 miliardi per il 1961-62; c'è una diminuzione di 400 milioni.

BERTOLI. Ma noi fino al 1960-1961 abbiamo incassato 13 miliardi di imposta unica.

150^a SEDUTA (29 maggio 1962)

OLIVA. Quello è il ricavo totale.

BERTOLI. Ma il resto dell'imposta dove va?

O L I V A . I sei miliardi sono una quota del 40 per cento dell'imposta unica.

R U G G E R I . L'altro 60 per cento dove va?

P A R R I . C'è una legge apposita che affida al Governo la ripartizione degli utili disponibili, fra gli Istituti di beneficenza e di assistenza.

O L I V A . Ma quella legge riguarda le lotterie.

D E G I O V I N E . C'è un Comitato di Sottosegretari che divide i premi per le altre lotterie: quella di Agnano, quella di Merano, eccetera. Quindi evidentemente anche per questa ci deve essere una legge, che dispone per il rimanente 60 per cento del gettito.

BERTOLI. Che comunque dovrebbe essere nelle entrate, perchè non è possibile che entri in bilancio solo il 40 per cento del gettito dell'imposta.

PRESIDENTE. Si tratta di sapere dove va l'altro 60 per cento.

O L I V A . La norma che lo stabilisce è l'articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379. Uno dei capitoli, e precisamente quello riguardante il 40 per cento, è intestato all'Ispettorato per il lotto e le lotterie; poi c'è un 35 per cento che va in un apposito capitolo intestato alla Direzione generale imposte dirette (capitolo 35), e un 25 per cento in un apposito capitolo (n. 47 nell'esercizio 1961-62) intestato alla Direzione generale delle tasse e imposte dirette sugli affari, la quale provvede a ripartire i 18/25 tra i comuni interessati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici, di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il prezzo delle poste di giuoco e il quantitativo minimo di poste per ogni giuocata sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

Art. 2.

In caso di aumento del prezzo della posta, rimangono immutate, a parità di quantitativo di poste giuocate, le percentuali del fondo premi. A tal fine gli scaglioni esistenti per l'imposta unica sono maggiorati dell'aumento percentuale apportato al prezzo della posta e ad ognuno rimangono attribuite le stesse percentuali del fondo premi vigenti prima dell'aumento suddetto.

A parità d'incassi, rimangono immutate le percentuali a favore degli enti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, tenendo conto che la serie continua fino allo scaglione ultimo maggiorato nel modo indicato al primo comma.

Fissate le percentuali di cui ai due commi precedenti, le aliquote d'imposta unica risultanti si determinano per differenza. Ai fini della nuova progressione la serie esistente per le aliquote d'imposta unica al momento dell'aumento della posta sarà considerata avente inizio con scaglioni fino a lire 100 milioni, con la conseguente determinazione delle aliquote d'imposta unica per gli scaglioni necessari a completare la progressione e delle altre percentuali risultanti.

(È approvato).

Art. 3.

Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 1, nel caso di maggiora-

150^a SEDUTA (29 maggio 1962)

zione del prezzo della posta, saranno indicate le aliquote d'imposta unica e le percentuali del fondo premi, le une e le altre risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti nell'articolo 2. Le percentuali del fondo premi sostituiscono quelle ottenute in base al disposto dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 358.

Con lo stesso decreto sarà indicata la misura dell'abbuono a favore dell'U.N.I.R.E., previsto dall'articolo 3 della legge suddetta, in modo che, a parità d'incassi, l'Ente continui a godere lo stesso provento.

Rimane inviariato l'importo massimo dell'abbuono fissato nell'articolo 3 predetto.

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 358, è sostituito dal seguente:

« Per i giuochi di abilità e per i concorsi pronostici, esercitati dallo Stato a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il fondo premi, qualora il prezzo della posta sia fissato in misura superiore a lire 47,50, è uguale a quello dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dagli enti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo predetto ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie a favore di Stati esteri per le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione ed educazione » (1992)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie a favore di Stati esteri per le liberalità aventi fini di beneficienza, istruzione ed educazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DELUCA, relatore. C'è da richiamare innanzi tutto il decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, con il quale si concedeva l'esenzione dalle tasse di registro e di successione e da quelle ipotecarie per le liberalità — a qualsiasi titolo, anche se oneroso, purchè l'eventuale onere sia inerente allo scopo per il quale sono disposte — a favore di Provincie, di Comuni ed enti morali od istituti italiani legalmente riconosciuti fondati o da fondarsi quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione od educazione.

Questa disposizione è stata estesa anche ad enti ed istituti stranieri legalmente riconosciuti aventi sede in Italia o all'estero, mediante la legge 10 febbraio 1953, n. 59, la quale legge poi poneva le condizioni per l'esenzione: lo scopo specifico della liberalità deve essere di beneficenza, istruzione od educazione, e deve anche sussistere la reciprocità di trattamento in virtù dei rapporti con lo Stato al quale l'istituto straniero appartiene.

Quindi la legge richiamata del 1953 estendeva anche agli enti stranieri legalmente riconosciuti l'esenzione tributaria per queste liberalità. Ma sono sorte controversie in merito all'interpretazione di questa legge estensiva. La materia controversa era se la esenzione si fosse dovuta estendere anche agli Stati esteri, i quali sono enti originari da cui derivano gli altri enti. Siccome la legge del 1953 parlava di enti e di istituti stranieri legalmente riconosciuti, aventi sede in Italia o all'estero, gli Stati venivano praticamente esclusi o per lo meno le questioni riguardanti gli Stati sono state sospese, quanto a definizione.

Ora con la presente legge si stabilisce che queste agevolazioni tributarie vengano estese anche agli Stati esteri. E questo è evidentemente opportuno, sia per motivi politici, sia per motivi giuridici. Questo è il contenuto del disegno di legge, di cui propongo alla Commissione l'approvazione, dopo aver chiesto però al rappresentante del Governo di poter modificare la dizione dell'articolo 1, che in verità non mi soddisfa completamente.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

150^a SEDUTA (29 maggio 1962)

MARIOTTI. Questi enti sono una specie di filiazione di enti italiani?

PRESIDENTE. Non si discute degli enti, perchè la legge ha già disposto in modo chiaro nei loro confronti; si discute degli Stati esteri.

P E C O R A R O, Sottosegretario di Stato per le finanze. In verità la dizione dell'articolo 1 non è del tutto chiara ed è opportuno chiarire che anche lo Stato estero è un ente straniero, al quale considerazioni giuridiche e politiche consigliano di applicare, ove esista la reciprocità, le norme previste per le liberalità a favore di enti stranieri quando lo scopo specifico delle liberalità sia di beneficenza, istruzione od educazione.

DE LUCA, relatore. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge sono la risultante, oltrechè delle altre norme ivi citate, della modifica portata con l'articolo 9 della legge 12 maggio 1949, numero 206, al primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90. In base alla suddette norme, le esenzioni di cui trattasi, già estese alle liberalità a favore di istituti stranieri legalmente riconosciuti, ora si applicano anche alle liberalità a favore di Stati esteri, a condizione che lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione od educazione e sussista reciprocità di trattamento con lo Stato interessato.

M A R I O T T I . Il controllo che lo scopo della liberalità sia precisamente la beneficienza, l'istruzione o l'educazione come si esercita?

DELUCA, relatore. È una norma di natura generale: quella del terzo e quarto comma dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, risultante dalla modifica apportata con l'articolo 9 della legge 12 maggio 1949, n. 206. Che cosa vuol dire risultante? Da un punto di vista legislativo, con il decreto luogotenenziale del 1945 sono state stabilite delle imposte sull'asse ereditario globale, ma con la stessa legge

sono state ridotte a metà quelle dovute da questi enti. Successivamente con legge 12 maggio 1949 questi enti sono stati esonerati dall'imposta globale sull'asse ereditario; analoga esenzione, alle stesse condizioni, è stata disposta per gli enti in caso di donazione; così, praticamente, gli enti sono esonerati da qualsiasi tributo di questa specie. In sostanza: l'articolo 7 del citato decreto legislativo luogotenenziale riduceva a metà l'imposta globale sull'asse ereditario; ma la legge del 1949 abolì questa imposta. Col primo provvedimento si istituì in generale un'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, ridotta a metà per le liberalità a favore di questi enti; successivamente, nel 1949, fu fissata l'abolizione completa di questa imposta, per quanto concerne le liberalità agli enti di cui si tratta. Però ritengo che tutta questa successione di provvedimenti andrebbe formulata piu chiaramente.

PRESIDENTE. Mi pare addirittura contraddittoria...

DE LUCA, relatore. Salterei completamente quella parte che dice: « e quelle del terzo e quarto comma dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90 »; direi invece: « Le disposizioni dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, successivamente modificate con la legge 12 maggio 1949, n. 206, sono estese eccetera, eccetera ». Proportei, comunque, di studiare una nuova formulazione dell'articolo 1.

RUGGERI. Non ho avuto modo di esaminare più attentamente il contenuto dell'articolo 1, ma gradirei, se possibile, sapere chi sono i destinatari delle previste beneficenze. Se ad usufruirne fossero enti pubblici, come ospedali, eccetera, potrebbe anche passare; ma non vorrei che i destinatari fossero anche dei privati qualsiasi.

PECORARO, Sottosegretario di Stato per le finanze. In sostanza sono gli Stati esteri quando, invece di proiettarsi in una istituzione pubblica, agiscono direttamente a mezzo di propri istituti.

150^a SEDUTA (29 maggio 1962)

R U G G E R I . Ed allora mi interessa sapere: se vi sono già istituti autorizzati a svolgere della beneficenza e se l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 1945 precisa chi sono coloro cui viene destinata la beneficenza. In pratica se uno Stato cecoslovacco, o russo, od ungherese o americano invia centomila pacchi-dono, questi pacchi sono esenti da imposta? E come e a chi vengono distribuiti?

DE LUCA, relatore. Leggo l'articolo 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380: « Sono esenti dalle tasse di registro e di successione e da quelle ipotecarie le liberalità a qualsiasi titolo (anche se onerose, purchè l'eventuale onere sia inerente allo scopo per il quale sono disposte) a favore di Provincie, Comuni ed altri Enti morali od Istituti italiani, legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi, quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione od educazione.

La presente disposizione è applicabile anche alle liberalità anteriori al presente decreto, per le quali non siano state ancora pagate le tasse suddette ».

Questo è il contenuto della legge istitutiva. Con la legge del 1953 questa esenzione è stata estesa anche agli Istituti esteri aventi sede in Italia o all'estero purchè ci sia reciprocità di trattamento. Con la legge che noi proponiamo oggi e che è sottoposta all'esame e all'eventuale approvazione della Commissione, si vuole stabilire che per Istituti esteri si intendono anche gli Stati esteri.

PECORARO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Si tratta di legge sostanzialmente interpretativa, perchè si poteva pensare che come vi erano enti pubblici o comunque enti di altri Stati abilitati a tenere degli istituti di beneficenza, di istruzione od altro, così si poteva pensare che anche lo Stato estero nella sua qualifica specifica fosse abilitato a farlo. Ma allo scopo di allontanare ogni e qualsiasi perplessità interpretativa, si allarga espressamente il concetto, nel senso specificato nel provvedimento in esame.

R U G G E R I . Ringrazio di questo chiarimento, però avverto che quando approvammo l'estensione della legge agli enti stranieri ci furono molte perplessità; ma le abbiamo superate.

PECORARO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Vi sono le garanzie pubblicistiche.

DE LUCA, relatore. Ed ecco come dovrebbe essere formulato l'articolo 1:

« La disposizione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e quelle stabilite dalla legge 12 maggio 1949, n. 206, già estese agli istituti stranieri legalmente riconosciuti con l'articolo unico della legge 10 febbraio 1953, n. 59, si applicano agli Stati esteri a condizione che lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione od educazione e sussista reciprocità di trattamento con lo Stato interessato ».

PECORARO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Non l'abolirei completamente il richiamo all'articolo 7 del decreto legislativo n. 90 del 1945.

DE LUCA, relatore. L'articolo 7 sopra citato dice: « Per l'asse ereditario o la parte di esso devoluta agli ascendenti o discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, e al coniuge superstite, nonchè ad enti morali, quando ricorrano le condizioni stabilite dal regio decretolegge 9 aprile 1925, n. 380... l'imposta è ridotta alla metà ».

E successivamente con legge 12 maggio 1949, n. 206, si stabilisce: « Gli enti morali, quando ricorrano le condizioni stabilite dal regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono esenti dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

Analoga esenzione, alle medesime condizioni, spetta agli enti stessi in caso di donazione ».

PRESIDENTE. Pregherei il relatore di dare lettura del terzo e quarto comma dell'articolo 7.

150^a SEDUTA (29 maggio 1962)

DE LUCA, relatore. Il terzo e quarto comma dell'articolo 7 li ho letti or ora e mi sembra che non sia necessario citarli in questo disegno di legge.

PECORARO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Se la Commissione non ha nulla in contrario mi permetterei di chiedere al Presidente di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta per consentire a me di procurarmi tutti i chiarimenti richiesti e al relatore di preparare la formulazione di un nuovo testo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Mi pare che la proposta del rappresentante del Governo possa essere accolta. Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott, Mario Caroni
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari